

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – AGGIORNAMENTO PARZIALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 - 1^ INTEGRAZIONE CON MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023 – 2025

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il comma 2 dell'art 6 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025 (nel seguito, per brevità, anche PTFP 2023-2025), predisposto nel rispetto di tutti i parametri di virtuosità previsti dalla normativa vigente, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 7.03.2023;

Considerato che:

- l'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 e successive modificazioni, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale documento che ingloba anche il Piano Triennale del Fabbisogno di personale di cui all'art. 6) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopra richiamato;
- il Comune di Ascoli Piceno, in coerenza con il Piano-tipo di cui al Decreto Ministeriale n. 132 in data 30 giugno 2022, ha provveduto a redigere, il Piano integrato di attività e organizzazione (nel seguito anche PIAO) riferito al periodo di programmazione 2023 – 2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 6 aprile 2023;

Richiamato, pertanto, il PIAO 2023/2025 approvato con DGC 91/2023 sopra riportato, in particolare la seguente parte:

- Sottosezione di programmazione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale;

Verificato che, in sede di Conferenza dei Dirigenti riunitasi da ultimo in data 27 aprile 2023, è emersa la necessità, nel perseguimento del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, di aggiornare la Sezione 3 (Organizzazione del capitale umano) del PIAO sopra richiamato, per quanto attiene al piano triennale dei fabbisogni di personale (Sottosezione di programmazione 3.3), in coerenza e nel rispetto del Documento unico di programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione 2023 – 2025 regolarmente approvati, secondo quanto riportato negli allegati A), B), C) e D) al presente atto;

Evidenziato che dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL Funzioni Locali 2019/2021 del 16 novembre 2022 e che pertanto le previsioni di assunzione saranno aggiornate alla nuova classificazione come recepito con la Determinazione Dirigenziale n. 981 del 31 marzo 2023;

Preso atto della nota pervenuta a questo Ente da parte dell'USR Marche, ns. prot. n. 30978 dell'11 aprile 2023 con la quale si fa presente che: l'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, da ultimo novellato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto, al comma 3, la possibilità di stabilizzare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, anche il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio con rapporto di lavoro di natura subordinata, a tempo determinato, e che sia stato reclutato attraverso procedure concorsuali o selettive.

La precitata disposizione, ai fini della verifica della maturazione della anzianità di servizio prescritta, consente di sommare periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione purché le stesse siano ricomprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali, le Regioni e gli enti parco dei crateri sisma espressamente indicati dalla stessa disposizione;

Rilevato che, con ns. nota prot. n. 33122 del 18 aprile 2023 si è proceduto ad una ricognizione del personale avente i suddetti requisiti all'interno dell'Ente e in risposta alla stessa è emersa la seguente situazione:

PERSONALE ex art. 50bis D.L. 189/2016 - in forza - 36 mesi al 31/12/2023						
CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
CLNMHL92R27A462Q	CELANI	MICHELE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. - EX D1	TEMPO PIENO	FUNZIONARIO TECNICO	30/11/2023
PCCMNL79R27B474C	PICCIONI	EMANUELE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. - EX D1	TEMPO PIENO	FUNZIONARIO TECNICO	31/12/2022
SNTFNC89C02A462U	SANTINI	FRANCESCO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. - EX D1	TEMPO PIENO	FUNZIONARIO TECNICO	08/12/2023
CMNSRN86P41H769D	CAMAIONI	SERENA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. - EX D1	TEMPO PIENO	FUNZIONARIO TECNICO	18/02/2023
RGNLSS88E41H769K	RAGNI	ALESSIA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. - EX D1	TEMPO PIENO	FUNZIONARIO TECNICO	30/09/2023

Ritenuto di voler procedere alla stabilizzazione di suddetto personale coinvolto allo scadere del periodo utile al raggiungimento dei requisiti necessari per la stessa come sopra riportati;

Considerato che, relativamente alla copertura di un posto di Istruttore Amministrativo previsto nel vigente piano triennale di fabbisogno di personale, da coprire mediante scorrimento della graduatoria di mobilità ex art. 30 del D. lgs. 165/2001 vigente presso l'Ente, a seguito di formale invito alla presa in servizio, il candidato utile ha rinunciato all'assunzione proposta e pertanto è emersa la necessità di trovare un'altra modalità di assunzione al fine della copertura del suddetto

posto di Istruttore Amministrativo, visto l'urgente bisogno di copertura dello stesso rappresentato anche in sede di conferenza dei Dirigenti sopra riportata da parte dei dirigenti dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, al fine dello snellimento delle procedure burocratiche, di poter utilmente ricorrere all'istituto della Mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, al fine della copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, esistente nel piano triennale di fabbisogno del personale, anno 2023, ritenuta una modalità più snella e veloce rispetto all'indizione del concorso pubblico;

Considerato che, relativamente alla copertura di uno dei n. 2 posti di Istruttore Amministrativo previsti nel vigente piano triennale di fabbisogno di personale da coprire mediante utilizzo graduatorie altri Enti, visto l'urgente bisogno di copertura dello stesso rappresentato anche in sede di conferenza dei Dirigenti sopra riportata e vista la necessità di attribuire delle responsabilità maggiori allo stesso sempre nel campo amministrativo e contabile, si ritiene di mantenerne solo uno e procedere a sostituire l'altro con n. 1 posto di Funzionario Amministrativo da coprire mediante scorrimento della graduatoria degli idonei di graduatorie di altri Enti approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 4 aprile 2023, sempre previo nulla osta all'attingimento della stessa e secondo i requisiti previsti dall'art. 32 del regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il comune di Ascoli Piceno, approvato con la Deliberazione di giunta Comunale n. 45 del 16 febbraio 2021 così come modificato dalla successiva deliberazione di giunta Comunale n. 86 del 25 marzo 2022;

Preso atto dell'art. 8, comma 1 del D. L. 13/2023 che prevede quanto segue: *“Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR”* e verificato che per la gestione dei progetti di PNRR risulta necessario prevedere un Settore a parte che si occupi della gestione delle Gare connesse agli stessi, pertanto si ritiene di voler avviare la procedura per l'assunzione di n. 1 Dirigente Amministrativo ex art. 110 comma 1 in esito della quale poi si procederà a modificare la macrostruttura dell'Ente per il periodo indicato al fine di agevolare le procedure di gara legate al PNRR;

Considerato che alla data attuale risultano istituite n. 7 Posizioni dirigenziali, una per ciascun settore presente presso l'Ente e che pertanto, secondo la normativa di cui sopra, fino al 31 dicembre 2026 è possibile elevare a 3 il numero di Dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che attualmente risultano incaricati presso questo Ente, ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, n. 2 Dirigenti e che pertanto è possibile procedere alla suddetta assunzione;

Evidenziato che la suddetta spesa è esclusa dal limite di cui all'articolo 9, comma 28 del D. L. 78/2010 per espressa previsione dello stesso, pertanto non incide nel limite della spesa per il personale flessibile per gli anni 2023-2025;

Preso atto della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) che, all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. Ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, è stata prevista l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente secondo quanto di seguito riportato:

40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste;

Preso atto, inoltre che ai sensi dell'art. 1 comma 735 della L. 234/2021 (legge finanziaria 2022) che va a modificare il comma 801 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021: "Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126";

Verificato che per i fini suddetti il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, dr. Paolo Ciccarelli insieme al Coordinatore d'Ambito, dr. Domenico Fanesi, con nota ns. prot. n. 35599 del 26 aprile 2023, hanno proposto l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori n. 3 assistenti sociali, mediante procedura aperta all'esterno, a tempo indeterminato full time ex cat. D1, con copertura parziale tramite contributo (circa 60% della spesa totale) ai sensi dell'art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n. 178. La parte restante della spesa viene coperta con fondo solidarietà comunale e/o suo incremento destinato ai servizi sociali;

Rilevato che:

- secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella Tabella 1 del Decreto Attuativo sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo decreto;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) rispettino l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

Dato atto che:

- con riferimento al punto 1):

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 30/03/2023 n. 15 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2023-2025. DETERMINAZIONI", immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025; l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche è stato effettuato nei termini previsti dalla normativa dal competente Settore;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16/03/2023 n. 13 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023-2025. APPROVAZIONE" immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP per il triennio 2023/2025;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 31/05/2022 n. 22, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021, eseguendo i relativi invii alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nei termini di legge in data 01/06/2022 (cfr. protocollo RGS 151507 dell'01/06/2022, protocollo RGS 152198 del 02/06/2022, protocollo RGS 152188 del 02/06/2022);

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 29/09/2022 n. 40 è stato approvato il Bilancio consolidato 2021 nei termini di legge (cfr. protocollo RGS 235828 del 10/10/2022);

- con riferimento al punto 2), il Piano della Performance per l'anno 2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 06/05/2022;

- con riferimento al precedente punto 3), la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista gli anni 2023-2024-2025 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

- con riferimento al precedente punto 4), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023- 2025, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 7.03.2023, poi inglobato nel PIAO approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 6 aprile 2023;

- relativamente al precedente punto 5), la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata nel mese di gennaio 2023, ha evidenziato - come attestato da apposita certificazione sottoscritta dai Dirigenti dell'Ente agli atti del Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo – che presso il Comune di Ascoli Piceno non risultano eccedenze di personale;

- relativamente al punto 6), il Comune di Ascoli Piceno ha aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2023 il piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità 2022-2024 relativamente all'anno 2023;

- con riferimento al punto 7), con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025, dell'effettivo rispetto degli obblighi in materia di certificazione del credito.

Verificato:

la compatibilità del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, come aggiornato con il presente provvedimento, con il nuovo vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del DL34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025;

che le previsioni di spesa per il personale flessibile per gli anni 2023-2025, evidenziano, il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori (cfr. verbale .../2023);

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l'aggiornamento parziale al PIAO per il triennio 2023/2025, procedendo all'integrazione con modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 di cui alla Sottosezione di programmazione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale che elenca le azioni di reclutamento del triennio 2023-2025 riferite al personale a tempo indeterminato e determinato, come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Si propone alla giunta comunale di deliberare in merito:

1) Di procedere all'aggiornamento parziale al PIAO per il triennio 2023/2025 approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 6 aprile 2023, con l'integrazione con modifiche al

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 di cui alla Sottosezione di programmazione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale che elenca le azioni di reclutamento del triennio 2023-2025 riferite al personale a tempo indeterminato e determinato, come da allegati A), B), C) e D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023- 2025, come aggiornato con il presente provvedimento, è compatibile con il nuovo vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del DL34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 - 2025.

3) Di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, è stato acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori per di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr. verbale/2023).

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente atto è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo;

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Pecoraro